

S

1623/15
del 02-4-15
P.20 6576/15
REP 862/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore

Il Giudice di Pace, nella persona dell'avv. Consuelo Ascolese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2966/13 RG promossa da:

[redacted] rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Romano ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Scafati alla via E. Fermi n.4

CONTRO

attori

[redacted] in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [redacted]

convenuta

[redacted] e [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avv. [redacted] in [redacted]

terza chiamata in causa

Avente per oggetto:
risarcimento danni

64

Discussa e riservata per la decisione all'udienza del 11.12.2014 sulle seguenti conclusioni

per gli attori: voglia il Giudice di Pace, previo accertamento dei fatti, dichiarare la responsabilità della convenuta e condannarla al rimborso della somma di Euro [redacted] pagata per il pacchetto turistico, di Euro [redacted] per le spese di mediazione oltre al risarcimento del danno da vacanza rovinata; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

per la convenuta: chiede il rigetto della domanda perché infondata, con vittoria di spese e competenze.

per la terza chiamata in causa: preliminarmente chiede l'estromissione dal giudizio; e nel merito chiede il rigetto della domanda perché infondata; con vittoria di spese e competenze

FATTO

I sigg. [redacted] con atto di citazione regolarmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data [redacted], citavano in giudizio [redacted] quale unità locale [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., onde sentirla condannare alla restituzione della somma di Euro [redacted] pagata per l'acquisto di un viaggio e al risarcimento del cd.danno da vacanza rovinata, da liquidarsi equitativamente, oltre interessi, spese e competenze del giudizio instaurato. Sostenevano gli attori di aver acquistato, in data [redacted] presso l'agenzia [redacted] filiale di Scafari-Pompei, un pacchetto turistico che prevedeva volo e soggiorno di 7 notti e 8 giorni in una struttura ad [redacted] in [redacted] dal [redacted]. Riferivano che, dopo essersi imbarcati a [redacted] giunti in [redacted] venivano rimandati indietro dal momento che non venivano considerate valide le carte d'identità da loro possedute, in quanto di nazionalità [redacted]. Riferivano inoltre che il rimpatrio era avvenuto non con volo diretto ma con scalo in [redacted] con notevole disagio e sotto scorta della polizia [redacted]. Dal momento che, pur avendo richiesto il risarcimento alla società convenuta, non era stato ottenuto alcun risultato, si era reso necessario notificare alla stessa atto di citazione. In comparsa di costituzione e risposta la [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., chiedeva il rigetto della domanda e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la [redacted] quale società che la garantiva per la responsabilità civile verso

terzi. La prima udienza si teneva in data 17.06.2013. Comparivano i procuratori delle parti che si riportavano ai propri atti e veniva autorizzata la chiamata in causa della [REDACTED] con rinvio al 31.10.2013. In comparsa di costituzione e risposta la [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., chiedeva preliminarmente la propria estromissione dal giudizio e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata. All'udienza del 05.03.2014 venivano ammessi gli articolati mezzi istruttori ed in data 03.04.2014, 05.06.2014 e 06.11.2014 venivano sentiti gli attori e venivano escussi i testi ammessi. Veniva infine fissata l'udienza del 11.12.2014 nella quale, sulla base delle conclusioni formulate, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta per la sentenza.

DIRITTO

Va preliminarmente affrontata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla [REDACTED] con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio. Ritiene questo Giudicante che l'eccezione non possa essere accolta dal momento che, attraverso la documentazione versata in atti, è stata provata l'esistenza di un contratto di assicurazione tra le parti avente ad oggetto proprio la copertura assicurativa della società convenuta per danni verso terzi.

Superata tale eccezione, la domanda di parte attrice è fondata e può trovare accoglimento. Si rende preliminarmente necessario precisare che la causa è stata decisa prevalentemente sulla documentazione depositata, non essendovi contestazione sul fatto storico e cioè sul mancato godimento della vacanza prenotata da parte degli attori. Per determinare l'attribuzione della responsabilità di tale mancato godimento occorre ricordare che la fattispecie è inquadrabile nella normativa dettata dagli articoli contenuti nel Titolo IV del D.L. 206/05 che ha sostanzialmente fatto propria la normativa di cui al D.Lgs 111/95 recante norme di recepimento della direttiva 90/314/Cee.

Ai sensi dell'art. 83 D.L. 206/05, il contratto intercorrente tra il cliente e l'agenzia di viaggi, sostanzialmente un mandato con rappresentanza, è di intermediazione di viaggio: il venditore si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, un contratto di organizzazione di viaggio; il contratto intercorrente tra il cliente e il Tour operator è contratto di organizzazione di viaggio: il tour operator si obbliga a proprio nome a procurare al viaggiatore, per un prezzo globale, una determinata prestazione. Nella prassi commerciale, l'organizzatore dunque appare formalmente come il destinatario di una

GA

proposta contrattuale, effettuata dal viaggiatore-proponente, proposta che lo stesso si riserva di accettare attraverso l'atto di prenotazione.

Il tour operator, o l'organizzatore, è responsabile di ogni problema relativo alla qualità dei servizi e degli inadempimenti causati dai fornitori da lui scelti (albergatori, guide turistiche, compagnia aerea) nei confronti dei quali dovrà rivalersi dopo avere risarcito il turista. L'agenzia di viaggi, invece, è responsabile in quanto mandatario e quindi soltanto per il corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione del turista.

Va richiamato anche l'art. 87, primo e quarto comma, del Codice del Consumo che prescrive che il venditore (o l'organizzatore) del pacchetto turistico deve fornire per iscritto - nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto - le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'UE in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini di rilascio e il divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto.

Tali informazioni - che vanno rese prima della conclusione del contratto - devono anche essere inserite nell'opuscolo informativo (o catalogo) pubblicato dall'operatore turistico per portare a conoscenza dei consumatori le offerte dei pacchetti turistici, che di norma viene consegnato al cliente nella fase delle trattative precontrattuali, atteso che l'art. 88 del codice del consumo impone espressamente che le informazioni scritte contenute nell'opuscolo informativo - ove consegnato al cliente - devono indicare in modo chiaro e preciso fra le altre notizie anche "e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro della UE in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini di rilascio". Ne consegue che secondo la illustrata disciplina l'operatore turistico - per non incorrere in responsabilità per mancato adempimento degli obblighi informativi dettati a tutela del consumatore - deve dimostrare di aver fornito al cliente le predette informazioni in maniera chiara e precisa per iscritto, prima della conclusione del contratto e quindi in alternativa o con una clausola contenuta nel contratto stesso sottoscritto dal cliente o con la consegna - sempre nella stessa fase precontrattuale o di conclusione del contratto - dell'opuscolo informativo contenente le richiamate informazioni. Nel caso in esame, nel contratto scritto di vendita del pacchetto turistico alla voce "documenti obbligatori" è stata inserita una generica indicazione di "carta di identità" chiaramente non sufficiente ed anzi fuorviante, soprattutto se si considera che

G

nell'indicazione delle generalità degli attori, la stessa operatrice specificava, alla voce nazionalità, [REDACTED]

Unica responsabile del mancato godimento del viaggio da parte degli attori deve, pertanto, ritenersi l'agenzia la quale non ha ottemperato al disposto del decreto legislativo suindicato. Tale obbligo di informativa non può essere ottemperato oralmente ma va ottemperato per iscritto, così come espressamente richiesto dall'Art. 8, comma 1, D.Lgs. 111/ 95, attuativo della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". Difatti, il contratto di vendita dei pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi ed al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dal tour operator o dall'agenzia di viaggi.

Non avendo fornito informazioni fondamentali ai fini della regolarità dei documenti si è determinato un evidente danno patrimoniale e non in capo agli attori.

Ci si trova di fronte, nel caso di specie, dunque, ad una ipotesi di annullamento del pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore/consumatore. Si rileva di conseguenza l'applicabilità del dettato dell'art. 92 del Codice del Consumo che prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio.

In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte che con la sentenza n.25410/13, ha precisato che *"l'art. 3 della Convenzione sui contratti di viaggio dispone che anche l'intermediario, come l'organizzatore di viaggi, è tenuto a proteggere "... i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo"* e l'art. 22 soggiunge che *"L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente"*. La Corte ha inoltre sottolineato che *"tra gli obblighi dell'Agenzia di viaggio anche in base ai principi in tema di buona fede nella conclusione, nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto (art. 1337, 1366 e 1375 cod. civ.) rientrano le attività preparatorie o accessorie pur se non espressamente menzionate perchè strumentali al perseguimento dello scopo specie se l'omissione vanifichi l'utilità della prestazione principale"*.

Pertanto, alla luce delle susposte considerazioni, rilevato che usando l'ordinaria diligenza l'operatrice dell'agenzia avrebbe potuto rilevare il possesso, da parte degli attori, della carta di identità di nazionalità [REDACTED] piuttosto che italiana, vista l'indicazione espressa nel contratto sottoscritto, va dichiarata la risoluzione del contratto di viaggio con obbligo

GA

restitutorio relativamente alla somma di Euro [REDACTED] corrisposta dagli attori per il pagamento del viaggio.

Quanto all'ulteriore somma richiesta a titolo risarcitorio dagli attori per il cd. danno da vacanza rovinata, si osserva che la risarcibilità di tale voce di danno si configura come danno non patrimoniale e si fonda sul combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte sua, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. Per giurisprudenza ormai consolidata sia di merito che di legittimità (con l'autorevole avallo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, decisione 12 marzo 2002, n. 168) tale danno può farsi rientrare nella previsione dell'art. 92 comma 2 del D.Lgs. 206/ 2005; esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'affezione subito dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo (*ex multis* Cass. 13.11.2009, n. 24044; Cass. 24.4.2008, n. 10651; Trib. Brindisi, 30.6.2011; Trib. Milano 4 giugno 1998; Trib. Bari 8 agosto 2000; Trib. Treviso 14 gennaio 2002; Trib. Milano 7 febbraio 2002; Trib. Napoli 26 febbraio 2003).

Nel caso di specie il danno può ritenersi provato in via presuntiva, in quanto, con il diniego ad accedere in Turchia ed il forzato rimpatrio, peraltro con volo non diretto, gli attori hanno perso una occasione di riposo e di svago.

Tale voce di danno può essere quantificata equitativamente e può essere stimata prudenzialmente in Euro 750,00 per ciascun attore.

In conclusione la società convenuta, in solido con la terza chiamata in causa, viene condannata alla restituzione dell'importo di Euro [REDACTED] oltre al pagamento della somma totale di Euro [REDACTED] per il danno da vacanza rovinata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile iscritta al n. 2966/13 RG, così decide:

- accoglie la domanda attrice e, dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento, condanna la società convenuta, in solido con la [REDACTED]

██████████ alla restituzione della somma di Euro ██████████ ed al pagamento della somma totale di Euro ██████████ a titolo di risarcimento danni, per la vacanza rovinata, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo pagamento;

- condanna la società convenuta, in solido con la ██████████ alla restituzione della somma di Euro ██████████ per le spese di mediazione sostenute dagli attori;
- condanna inoltre la società convenuta, in solido con la ██████████ al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, in complessivi Euro ██████████ oltre spese, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Nocera Inferiore oggi 02.04.2015

Il Giudice di Pace

Avv. Consuelo Ascolese

C. Ascolese

20/15
Il G. M. N. C. P. C. di Nocera Inferiore
Dr. Giovanni De Nino